

Codice A1816A

D.D. 17 ottobre 2017, n. 3371

Eventi meteorologici eccezionali del 23 e 24 novembre 2016 - Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 5852 - Richiesta di nulla osta per interventi di rimozione materiale litoide torrente Mongia in comune di Scagnello (CN) da impiegarsi per finalita' pubbliche. Ordinanza Commissariale n. 2/A18.000/430 del 22/03/2017. Richiedente: Amministrazione Comunale di Scagnello.

A seguito dei gravi danni causati dagli eventi alluvionali del novembre 2016 l'Amministrazione Comunale di Scagnello, con sede in Piazza Giovanni XXVIII, n. 1 – 12070 SCAGNELLO, con nota prot. n. 671 del 14/09/2017 (ns prot. n. 42262 del 14/09/2017, successivamente integrato con PEC del 29/09/2017 ns. prot. n. 45842) ha presentato istanza per ottenere nulla-osta all'esecuzione degli interventi indicati in oggetto, da eseguirsi in deroga alle procedure ordinarie e secondo quanto stabilito dai provvedimenti normativi straordinari indicati nell'oggetto stesso.

All'istanza sono allegati gli elaborati tecnici, redatti dall'Arch. Mauro Zoppi, con studio tecnico in via Roma n. 27/2 – Sale Langhe (CN) in base ai quali sono previsti i lavori indicati in oggetto.

Il progetto è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico comunale n. 28 del 02/10/2017.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali allegati all'istanza, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del torrente Mongia e i lavori restano subordinati all'osservanza da parte dell'Amministrazione Comunale, delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- *i lavori rimozione del materiale litoide (punti 1 e 2 riportati sugli elaborati progettuali) ripristino e regolarizzazione della sezione di deflusso del torrente, dovranno essere eseguiti in modo tale da non causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua; in particolare dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo dell'intero tratto, garantendo la salvaguardia delle fondazioni delle opere esistenti (opere di difesa spondale, ecc...);*
- *per la rimozione dell'eventuale materiale legnoso depositato e pericolante presente nell'alveo, si rimanda alle prescrizioni contenute nella D.D. N. 3974 del 30/12/2016 della Direzione Regionale inviata a tutti i comuni; si ricorda in ogni caso che, ai sensi del R.D. 523, la rimozione delle ceppaie che sostengono le sponde resta vietata;*
- *le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;*
- *il Comune di Scagnello dovrà vigilare sul rispetto dei quantitativi di materiale da estrarre previsti negli elaborati tecnici allegati all'istanza (m³ 145).*

Tutto ciò premesso,

- Visto che gli interventi di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del tratto di torrente Mongia, sul quale viene proposto di eseguire l'intervento di in oggetto, risultano inseriti nel Piano di ricostruzione dei danni alluvionali del Novembre 2016;
- Visto che gli interventi proposti, definiti e valutati in modo puntuale negli elaborati tecnici allegati all'istanza, sono finalizzati al ripristino dei danni causati dall'Alluvione 2016 sulle

strade comunali e contemporaneamente permettono di ricalibrare un tratto dell'alveo del torrente Mongia dove la presenza eccessiva di materiale litoide depositato può comportare delle criticità di carattere idraulico ed un rischio per le infrastrutture presenti (strada comunale, difese spondali, ecc...);

- Tenuto conto che, nel caso in esame, sono applicabili le procedure straordinarie stabilite nelle Ordinanze attuative dello stato di emergenza stabilite con la delibera del Consiglio dei Ministri de 16/12/2016 con la quale è stata dichiarato lo stato di calamità naturale per 180 giorni dalla data dello stesso provvedimento;
- Vista la D.D. n. 3974 del 30/12/2016;
- Vista l'Ordinanza 10 gennaio 2017 n. 430 del Dipartimento di Protezione Civile;
- Vista l'Ordinanza Commissariale n. 2/A18.000/430 del 22/03/2017 della Regione Piemonte;
- Visto che, come stabilito nelle Ordinanze sopra richiamate, per l'intervento in oggetto, non deve essere formalizzato il provvedimento di Concessione Demaniale;
- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visti gli artt. 86 (*gestione demanio idrico*) e 89 (*Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*) del D.Lgs. n. 112/1998;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98 (*autorità idraulica regionale*);
- Visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 (*funzioni regione in materia di idraulica*);

NULLA OSTA

all'esecuzione dei lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, **nel rispetto delle prescrizioni** sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento in argomento dovrà essere eseguito, a pena di decadenza del Nulla Osta, entro il termine di validità dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 16/12/2016 ed eventuali proroghe a condizione che, una volta iniziato, dovrà essere eseguito senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.
2. il **Comune di Scagnello** dovrà comunicare a questo Settore, ed al Gruppo Carabinieri Forestali a mezzo PEC, il provvedimento di affidamento dei lavori e le **date di inizio e di ultimazione** degli stessi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il **nominativo del tecnico incaricato** della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare **dichiarazione** del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente agli elaborati tecnici trasmessi ed alle prescrizioni impartite.
3. **il presente nulla osta è accordato esclusivamente ai soli fini idraulici e demaniali**, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza del presente nulla osta;
4. il nulla osta deve intendersi accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità delle opere esistenti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);

5. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento in programma o anche di procedere alla revoca del presente nulla osta, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario;
6. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al D.lgs n. 42/2004 – vincolo paesaggistico – alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico – ecc...);
7. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI